

## Legge Forestale Regionale della Sardegna

[Legge regionale 27/04/2016, n. 8]

(...)

### Titolo II (*Pianificazione e programmazione forestale*)

(...)

### Capo III (*Rete escursionistica regionale*)

Capo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16, a decorrere dal 1° agosto 2017  
come stabilito dall'art. 50, c. 1, della stessa Legge)

#### Art. 14-bis Rete escursionistica della Sardegna (RES)

(In vigore dal 1 agosto 2017, aggiunto dall'art. 28, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16)

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di **una rete coordinata e uniforme** di percorsi destinati all'escursionismo denominata *Rete escursionistica della Sardegna* (RES).
2. La Regione promuove e **disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione** della RES, **interconnessa in modo organico e funzionale** con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.
3. La Regione predispone il **piano per l'istituzione e la gestione della RES**. Il piano prevede e garantisce adeguate **forme di pubblicità della rete** e del livello e grado di **fruizione autonoma o assistita per la disabilità** fisica e sensoriale.

#### Art. 14-ter Piano per l'istituzione e la gestione della RES

(aggiunto dall'art. 29, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16)

(In vigore dal 12 luglio 2018)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia FoReSTAS, approva, con propria deliberazione, il **Piano per l'istituzione e la gestione della RES** con l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I percorsi individuati all'interno della RES **ricadono prevalentemente su aree pubbliche** e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati.
- 2-bis. Nel piano di cui al comma 1, al fine di **valorizzare le attività multifunzionali delle aziende agricole del territorio** e i siti di particolare pregio in esse ricadenti, è prevista la **procedura per accogliere le richieste dei privati**

che manifestino l'interesse ad affiancare al tracciato pubblico della RES un sentiero interno alla propria azienda, impegnandosi ad agire in conformità alle norme del Piano per l'istituzione e la gestione della RES.

(aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23, a decorrere dal 12 luglio 2018 - come stabilito dall'art. 12, comma 1, della stessa Legge).

3. All'interno del piano sono specificatamente individuati i **percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale**.

4. Il Piano per l'istituzione e la gestione della RES è sottoposto al previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

## Art. 14-quater Dichiarazione di pubblico interesse

(In vigore dal 1 agosto 2017, aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16)

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del piano di cui all'articolo 14-ter, sono considerati, ai sensi della presente legge, **di pubblico interesse** in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su **aree private**, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di **appositi accordi d'uso**. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una **servitù di uso pubblico** avente ad oggetto il **transito a fini escursionistici**, mediante applicazione della normativa vigente.

3. Nei tratti di percorso di **proprietà privata** è consentito il **transito ai soli fini escursionistici**, a condizione che gli escursionisti **non si trattengano a bivacco**, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per l'effettuazione degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per l'istituzione e la gestione.

(...)

## Titolo VI

*(Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna)*

### Capo I (Agenzia Forestas)

(...)

## Art. 37-bis Gestione della Rete escursionistica regionale (RES)

(In vigore dal 1 agosto 2017, aggiunto dall'art. 31, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16)

1. L'Agenzia provvede:

- a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i comuni e le unioni di comuni territorialmente interessate;
- b) alla predisposizione del **catasto della RES**;
- c) alla **gestione e alla manutenzione** della RES, in accordo con i comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore.

## Legge regionale 28/07/2017, n. 16

[Testo unico Turismo]

(...)

## Art.35 Registro delle ippovie

(In vigore dal 1 agosto 2017)

1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi (cavalli e asini) quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso **specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di ippovie** iscritte in un **apposito registro regionale** e al **recupero funzionale delle strutture** per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.
2. La tenuta e l'aggiornamento del **registro delle ippovie della Sardegna** sono disciplinate nel *Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES)*.
3. **L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.**

(...)

## Art.40 Sanzioni e vigilanza.

(In vigore dal 1 agosto 2017)

1. **Chiunque danneggi la segnaletica**, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della *Rete escursionistica della Sardegna (RES)*, **esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.**
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.

3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo **sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.**

(...)

## Art.15 Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta

(In vigore dal 12 luglio 2018)

1. Sono "campeggi" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura

(così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23, a decorrere dal 12 luglio 2018).

2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, nei quali è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.

3. Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

(...)

## Art.20 Uso occasionale di immobili e aree per campeggio

(In vigore dal 1 agosto 2017)

1. La Regione riconosce e tutela le attività educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale.

2. Il comune competente per territorio può autorizzare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 secondo le seguenti tipologie:

a) **soggiorno temporaneo** in struttura fissa autogestita, per soste non superiori ai trenta giorni;

b) **campeggio temporaneo autogestito**, per soste non superiori a quindici giorni;

c) **campeggio mobile itinerante autogestito**, per soste non superiori a tre giorni.

3. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva rispondenza dell'iniziativa alle finalità di cui al comma 1 e alla verifica della presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente e, per le tipologie di soggiorno di cui al comma 2, lettere a) e b), alla previa stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il periodo di utilizzo.

4. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva iscrizione del soggetto organizzatore in un apposito registro tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

(...)

## Art.22 Divieto di campeggio libero

(In vigore dal 1 agosto 2017)

1. Su tutto il territorio regionale è **vietato il campeggio** con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento **al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori**, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

(...)

## Art.38 Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi

(In vigore dal 1 agosto 2017)

1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.

2. La Regione promuove, con l'installazione di **apposita segnaletica e cartellonistica**, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.

3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

(...)

## Art.39-bis Pianificazione e gestione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000

(In vigore dal 21 settembre 2017)

(inserito dall'art. 5, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21, a decorrere dal 21 settembre 2017)

1. L'attività di programmazione e gestione di cui agli articoli 28, 29, 31, 32, 35 e 38 all'interno delle aree protette disciplinate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*), è soggetta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, delle eventuali misure di salvaguardia e delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.